

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-234	del 20/04/2015
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, ed aggiornamento del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il biennio 2015-2016. Eurelettronica ICAS Srl CIG: 6200508511- Vaisala Oyj CIG: 6200539EA3 - CIG: 6200569767 CUP J99D15000980002	
Proposta	n. PDTD-2015-241 del 20/04/2015	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Ing. Michele Di Lorenzo	

Questo giorno 20 (venti) aprile 2015 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di manutenzione del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il periodo 2015-2016.

Eurelettronica ICAS Srl CIG: 6200508511

Vaisala Oyj CIG: 6200539EA3 - CIG: 6200569767 CUP J99D15000980002

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in particolare l'art. 57 comma 2b, in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del prodotto/servizio;
- la D.D.G. 94 del 23/12/2014 della Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico recante l' "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015";
- la D.D.G. 95 del 23/12/2014 della Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo Economico relativa all' "Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2015";
- la D.D.G. 17 del 23/12/2015 relativa al programma di acquisizione di beni e servizi del Servizio Idro-Meteo-Clima per l'esercizio 2015;
- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;

PREMESSO:

- che nel programma annuale delle attività 2015 del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia-Romagna (di seguito ARPA-SIMC), è prevista l'attività istituzionale denominata "radiosondaggio atmosferico";
- che l'attività giornaliera di radiosondaggio viene realizzata tramite l'apparato Autosonda fornito dalla ditta Vaisala OYJ di Helsinki (Finlandia) e situato presso la Base Meteorologica di S. Pietro Capofiume - Molinella (BO);
- che i dati rilevati nel corso del radiosondaggio sono necessari, in particolare, per le proprie attività istituzionali e allo svolgimento delle attività previste nella convenzione di cui alla determinazione n. 923 del 30/12/2014 avente ad oggetto "Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed ARPA SIMC. Progetto MODMET 2015";

CONSIDERATO

- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, sono stato acquisiti on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG) i seguenti Codice Identificativo Gara:
 - n. 6200508511 per la Ditta Eurelettronica ICAS di Roma;
 - n. 6200539EA3 per la Ditta Vaisala Oyj di Helsinki;
 - n. 6200569767 - CUP J99D15000980002 per la Ditta Vaisala Oyj di Helsinki per l'aggiornamento del sistema autosonda;
- che l'ottimale esecuzione dell'attività di radiosondaggio atmosferico con sistema Autosonda richiede, tra l'altro, un'assistenza diagnostica remota, un help desk e un'assistenza in sito programmata, in cui si realizzi anche l'addestramento del personale interno da parte di tecnici esterni specializzati;
- che, per garantire l'esecuzione dell'attività di radiosondaggio, è necessario prevedere anche la possibilità di usufruire di interventi di assistenza tecnica su chiamata;
- che la ditta Vaisala di Helsinki (Finlandia), come si evince dalla nota redatta dal dott. Ing. Michele Di Lorenzo, (conservata agli atti), risulta essere in possesso della privativa industriale del sistema Autosonda e, pertanto, le operazioni di assistenza tecnica del sistema, nonché l'addestramento del personale interno e il supporto logistico per la disponibilità di parti di ricambio, devono essere effettuate dalla medesima ditta;
- che la ditta Vaisala di Helsinki ha differenti livelli di manutenzione denominati:
 - Servizio da assistenza e manutenzione preventiva Liv.2;
 - Servizio di manutenzione correttiva in sito Liv.1;
- che per garantire l'ottimale esecuzione delle attività operative della stessa Autosonda è necessario aderire al Livello 2 che, oltre alle funzioni base garantite dal Livello 1, prevede in aggiunta la spedizione di parti di ricambio dalla Finlandia per interventi di natura correttiva;
- che per il sistema Autosonda è previsto nel 2016 l'utilizzo di sonde modello RS92 SGPA, in sostituzione a quelle attualmente in uso RS41, con minore impatto ambientale e nuova generazione di sensori al platino che assicurano una maggiore precisione nei dati emessi, inoltre, è prevista la sostituzione software/hardware MW15 con il MW41 a beneficio di un caricamento più facile e veloce.
- che pertanto si renderà necessario un aggiornamento dell'apparato Autosonda nel corso del 2016;
- che la ditta Eurelettronica ICAS di Roma, rappresentante italiana unica della ditta Vaisala, come si evince sempre dalla citata nota redatta dal Ing. Michele Di Lorenzo

(conservata agli atti), svolge l'attività di diagnostica remota, di manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva programmata, integrando le attività di Vaisala;

- che si è provveduto pertanto a richiedere alle ditte Eurelettronica ICAS di Roma e Vaisala Oyj di Helsinki un'offerta per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il periodo 2015-2016;

VERIFICATO:

- che in data 15/04/2015 , con prot. PGSIM/541-2-3/2015 sono regolarmente pervenute a questo Servizio le offerte delle ditte Vaisala Oyj ed Eurelettronica ICAS Srl (agli atti);
- che, per la fornitura del servizio di manutenzione del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il periodo 2015-2016, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato d'onori e nel disciplinare tecnico, la ditta Vaisala ha presentato offerta n 7725-1 del 13/04/2015 prot. PGSIM/543/2015 per un canone annuo di Euro 28.750,00 (IVA esclusa);
- che, per la fornitura del servizio di manutenzione correttiva del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il periodo 2015-2016, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato d'onori e nel disciplinare tecnico, la ditta Vaisala ha offerto Euro 5.650,00 (IVA esclusa) per intervento in sito di un tecnico specializzato, Euro 1.410,00 (IVA esclusa) per giorno aggiuntivo in sito;
- che, per la fornitura del servizio di manutenzione del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il periodo 2015-2016, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato d'onori e nel disciplinare tecnico, la ditta Eurelettronica ICAS ha presentato offerta E/0090/15 del 13/04/2015 PGSIM/541/2015 per un canone annuo di Euro 16.650,00 (IVA esclusa);
- che, per la fornitura del servizio di manutenzione correttiva del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il periodo 2015-2016, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato d'onori e nel disciplinare tecnico, la ditta Eurelettronica ICAS ha offerto Euro 1.290,00 (IVA esclusa) per l'intera giornata in sito e Euro 800,00 (IVA esclusa) per mezza giornata in sito;
- che, per la fornitura del servizio di aggiornamento del sistema autosonda da attuare nel 2016 secondo le modalità indicate nella lettera di invito sub A), nel Capitolato speciale sub B) e nel disciplinare tecnico sub C), la ditta Vaisala ha presentato offerta n.7727-1 del 09/04/2015 prot.PGSIM/542/2015 per Euro 25.000,00 (IVA esclusa);

RITENUTO:

- di affidare alle ditte Vaisala Oyj di Helsinki e Eurelettronica ICAS di Roma, il servizio di assistenza tecnica del sistema Autosonda per l'attività di radiosondaggio automatico, per interventi di manutenzione preventiva e correttiva;
- di prevedere per l'anno 2016 l'aggiornamento dell'apparato Autosonda che prevede l'utilizzo di radiosonde RS41 Wi-fi e la sostituzione della vecchia piattaforma MW15;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A) "Budget esercizio 2013-Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012";

SU PROPOSTA:

- del Dott. Carlo Cacciamani Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Ing. Michele Di Lorenzo;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dalla rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di affidare ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in particolare l'art. 57 comma 2b e per i motivi indicati in premessa, alla ditte Vaisala Oyj e Eurelettronica ICAS il servizio di manutenzione del sistema Autosonda, situato presso la Base Meteorologica di S. Pietro Capofiume - Molinella (BO), per l'attività di radiosondaggio automatico, per il periodo 2015-2016;
2. di dare atto che la ditta Vaisala Oyj effettuerà la manutenzione preventiva annuale, così come indicato nell'offerta n. 7725-1 del 13/04/2015 prot. PGSIM/543/2015 per il canone annuo di Euro 28.750,00 (IVA esclusa);
3. di dare atto che la ditta Eurelettronica ICAS effettuerà la manutenzione preventiva annuale, come indicato nell'offerta E/0090/15 del 13/04/2015 PGSIM/541/2015 per il canone annuo di Euro 16.650,00 (IVA esclusa);

- 4 di dare atto che la ditta Vaisala effettuerà l'aggiornamento del sistema autosonda nel 2016 così come indicato nell'offerta offerta n. 7727-1 del 09/04/2015 prot.PGSIM/542/2015 per Euro 25.000,00 (IVA esclusa) insieme alla manutenzione preventiva dell'anno;
6. di dare atto che il costo di Euro 110.776,00, avente natura di "Manutenzione attrezzature", è a carico dell'esercizio 2015 per la quota di Euro 55.388,00 così suddivisa:
- Euro 27.694,00 (Eurelettronica ICAS Euro 10.156,50 - Vaisala Oyj Euro 17.537,50) con riferimento al centro di responsabilità GRSIM;
 - Euro 27.694,00 (Eurelettronica ICAS Euro 10.156,50 - Vaisala Oyj Euro 17.537,50) con riferimento al progetto MODMET 2015;
- è a carico dell'esercizio 2016 per la quota di Euro 55.388,00 così suddivisa:
- Euro 27.694,00 (Eurelettronica ICAS Euro 10.156,50 - Vaisala Oyj Euro 17.537,50) con riferimento al centro di responsabilità GRSIM;
 - Euro 27.694,00 (Eurelettronica ICAS Euro 10.156,50 - Vaisala Oyj Euro 17.537,50) con riferimento al progetto MODMET 2016;
- 7 di dare atto che il costo di Euro 30.500,00 avente natura di "INVESTIMENTI", è a carico dell'esercizio 2016 con riferimento al centro di responsabilità GRSIM.

Allegati:

- A) Lettera invito,
- B) Capitolato Speciale,
- C) Disciplinare tecnico.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA

(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2015-241 del 20/04/2015

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, ed aggiornamento del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume per il biennio 2015-2016. Eurelettronica ICAS Srl CIG: 6200508511- Vaisala Oyj CIG: 6200539EA3 - CIG: 6200569767 CUP J99D15000980002

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Daniela Ranieri, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 20/04/2015

La Responsabile Amministrativa

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 1 di 13

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna Servizio Idro-Meteo-Clima, Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna (di seguito ARPA-SIMC o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 116.000,00 Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema Autosonda in località San Pietro Capofiume, presso la struttura di Arpa Servizio Idro-Meteo-Clima e l'aggiornamento hardware e software per il passaggio alle sonde RS41 GPS, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l'accettazione da parte di Arpa-SIMC dell'offerta, i Fornitori si obbligano irrevocabilmente nei confronti di ARPA-SIMC a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per il periodo 2015-2016 fino al 31/12/2016.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
3. Entro 45 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Arpa verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare.
4. Il Fornitore su richiesta di Arpa-SIMC, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa-SIMC.

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 2 di 13

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA-SIMC debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA-SIMC stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA-SIMC continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA-SIMC e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA-SIMC nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 3 di 13

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA-SIMC.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA-SIMC, entro i territori di competenza dell'Agenzia.
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA-SIMC il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

1. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
4. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 4 di 13

inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell’art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- c) ove l’ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l’ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l’importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art.10 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell’allegato A), ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione verrà applicata una penale pari a 0,1 % della fornitura, fino ad un importo massimo pari al 10% della fornitura.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’ARPA-SIMC contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile

<p>Arpa SIMC</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	
		<p>Pag. 5 di 13</p>

giudizio di ARPA-SIMC, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. ARPA-SIMC potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
4. ARPA SIMC potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA-SIMC.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l'adeguamento. L'indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 6 di 13

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA-SIMC in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento della fornitura e del servizio con cadenza semestrale posticipata.

Le fatture devono essere intestate ad:

ARPA- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture dovranno pertanto riportare:

- numero e data fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- codice unico di Progetto (CUP.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Le fatture vanno inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Per i pagamenti periodici, Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.

Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 7 di 13

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

<p>Arpa SIMC</p>	<p>Capitolato Speciale</p>	
		<p>Pag. 8 di 13</p>

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA-SIMC potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA-SIMC può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 10;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA-SIMC, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 9 di 13

- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - j) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

1. L'Agenda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Agenda..
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA-SIMC e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 10 di 13

relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA-SIMC e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA-SIMC, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA-SIMC, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA-SIMC e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA-SIMC, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA-SIMC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA-SIMC. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA-SIMC una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 11 di 13

indenne ARPA-SIMC, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA-SIMC medesima.

3. ARPA SIMC si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA-SIMC la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA-SIMC, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22 Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità

Art. 23 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell' Agenzia.

Art. 24 – Referente tecnico di ARPA SIMC

1. Per ARPA-SIMC il Referente tecnico è l'Ing. Michele Di Lorenzo, tel. 051 6497540, cell. 335 7712818, e-mail mdilorenzo@arpa.emr.t.

Art. 25 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 12 di 13

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA-SIMC per legge.

____/ ____ - ____ - ____

IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 10 - Penali, Articolo 11 - Corrispettivi, Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 - Riservatezza, Articolo 15 - Risoluzione, Articolo 16 - Recesso, Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 19 - Subappalto, Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 25 - Foro competente, Articolo 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

____/ ____ - ____ - ____

IL FORNITORE

Arpa SIMC	Capitolato Speciale	
		Pag. 13 di 13

DISCIPLINARE TECNICO

MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA AUTOSODA DI SAN PIETRO CAPOFUME (BO) PERIODO 2015-2016

1 GENERALITÀ

Il presente Disciplinare Tecnico ha per oggetto la descrizione delle modalità di effettuazione del servizio di manutenzione del sistema Autosonda di San Pietro Capofiume (BO) dell'Agenzia per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna – Servizio Idro-Meteo-Clima (di seguito ARPA-SIMC).

2 SERVIZI RICHIESTI

Il servizio si compone delle attività di manutenzione preventiva e correttiva necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema Autosonda. Gli interventi, preventivi e correttivi, si svolgeranno secondo le specifiche riportate nel presente disciplinare tecnico.

Inoltre il servizio di riparazione delle parti guaste, dovrà essere garantito secondo le modalità e le condizioni specificate al punto 5.

Le attività di manutenzione preventiva dovranno essere svolte rispettando il calendario di massima che sarà stabilito tra le parti all'atto della stipula del contratto. Il calendario preciso degli interventi dovrà essere concordato di volta in volta con il responsabile dell'unità reti di monitoraggio di ARPA-SIMC, con un congruo anticipo rispetto l'inizio dell'intervento stesso.

Le attività di manutenzione preventiva saranno svolte nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì, durante il normale orario di servizio della sede di San Pietro Capofiume (dalle ore 8.30 alle ore 17.30). Saranno esclusi il sabato, la domenica, le festività nazionali e quelle locali

Ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere svolto a seguito di una richiesta formale di intervento, secondo le modalità e le condizioni specificate al punto 4.

Il servizio di manutenzione correttiva verrà svolto di norma nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì.

3 MANUTENZIONE PREVENTIVA

La manutenzione preventiva consiste in:

n.1 intervento biennale del tecnico Valsala;

n. 2 interventi semestrali del tecnico Eurelettronica ICAS.

Nel corso di ciascun intervento dovranno essere svolte le operazioni di verifica e controllo al complesso delle apparecchiature, hardware e software. Lo svolgimento delle manutenzioni preventive si effettueranno in periodi e con programmi da concordare fra l'Amministrazione e l'Impresa.

Per quanto riguarda la ditta Vaisala, dovrà garantire i seguenti servizi, come da Assistenza "Livello 2", . Service Contract:

- Intervento annuale da parte di un tecnico specializzato;
- Diagnostica remota;
- Aggiornamenti software e documentazione in inglese;
- Disponibilità fornitura parti di ricambio, spedizione entro 2 giorni lavorativi, fatturato al costo;
- Acquisto parti di ricambio a prezzi ridotti rispetto al prezzo di listino;

Dovrà altresì essere garantito il seguente servizio dalla ditta Eurelettronica ICAS:

- diagnostica remota del sistema Autosonda con riepiloghi scritti semestrali.

L'esecuzione di ogni intervento dovrà avvenire compilando una apposita "check-list". Il relativo rapporto dovrà essere trasmesso senza ritardo all'Amministrazione, anche ai fini delle verifiche occorrenti per l'autorizzazione dei pagamenti.

4 MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva consiste negli interventi necessari in caso di guasto o difettoso funzionamento in qualsiasi componente, dietro richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, a mezzo fax o posta elettronica. L'Impresa darà conferma di ricevimento della richiesta, indicando il programma di esecuzione. Gli interventi dovranno essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno entro due giorni lavorativi dalla richiesta, o tramite intervento da remoto o per mezzo dell'intervento di un tecnico presso il sistema Autosonda.

In particolare l'intervento dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla chiamata per il tecnico della ditta Eurelettronica ICAS ed entro una settimana lavorativa dalla chiamata per il tecnico Vaisala.

Il rapporto dell'intervento, con indicazione dell'esito positivo o della sua sospensione, dovrà essere trasmesso senza ritardo all'Amministrazione.

5 AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA AUTOSONDA.

Nel corso del 2016 dovrà essere eseguito l'aggiornamento del sistema Autosonda che permetterà l'utilizzo delle radiosonde modello RS41 GPS più affidabili e precise nel posizionamento e conseguente dismissione del sistema delle radiosonde RS92 SGPA. Inoltre dovranno essere sostituiti i componenti degli apparati hardware e software per il passaggio dal sistema MW15 al nuovo sistema MW41 per l'utilizzo delle nuove radiosonde.

6 RIPARAZIONE DELLE PARTI GUASTE

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire, a fronte di un ordine scritto di ARPA-SIMC e qualora tecnicamente possibile, il servizio di riparazione delle parti guaste del sistema Autosonda.

L'Impresa Aggiudicataria provvederà ad effettuare, entro cinque giorni lavorativi dal giorno del loro ricevimento, un'analisi tecnica del guasto e una valutazione economica per la riparazione. Il risultato dell'analisi tecnica ed il preventivo per la riparazione dovranno essere quindi immediatamente comunicati per iscritto ad ARPA-SIMC.

E' facoltà dell'Amministrazione decidere la riparazione del componente guasto o la sua completa sostituzione ricorrendo al listino prezzi.

Le parti fornite saranno sottoposte a collaudo secondo le modalità riportate al punto 6, ed avranno una garanzia di 3 (tre) mesi, come previsto dal successivo punto 7.

7 COLLAUDI

A seguito di ogni intervento di manutenzione correttiva il funzionamento del sistema Autosonda sarà monitorato per un periodo di 3 (tre) giorni dal personale tecnico di ARPA-SIMC. Al termine di tale periodo, qualora il malfunzionamento per cui era stato richiesto l'intervento correttivo non si fosse nuovamente manifestato, il collaudo sarà considerato positivo, verrà redatto un apposito verbale e saranno avviati gli atti amministrativi relativi all'intervento.

8 GARANZIA

Le parti riparate avranno una garanzia di 3 (tre) mesi a decorrere dal giorno dell'avvenuto positivo collaudo.

9 RAPPORTI DI SERVIZIO E DICHIARAZIONI DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

Al termine di ogni intervento di manutenzione, preventiva o correttiva, il tecnico manutentore compilerà un rapporto di servizio. Il rapporto verrà firmato congiuntamente dal tecnico suddetto e da un tecnico autorizzato dell'Amministrazione e costituirà la certificazione dell'avvenuto intervento. Copia di tale rapporto verrà consegnata ad ARPA-SIMC. Sulla base di tale rapporto e dell'eventuale verbale di collaudo verranno avviati gli atti amministrativi relativi all'intervento.